

N. R.G. 262/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone - Presidente
dott. Luca Fuzio - Giudice estensore
dott. Maria Magri - Giudice

nel procedimento n. **262/2023 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

AMAR AHMED (C.F. MRAHMD72T26Z330U), nato a Casablanca (Marocco) il 26/12/1972 e residente in **Via Colombi** n. **10** Zandobbio (BG),
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Bruno Modaffari (C.F. MDFLBR74P07D918R)
del Foro di Brescia, con studio in Sarezzo (BS), Piazza Battisti n. 9 e dall'Avv. Claudia Campo Mariangela (C.F. CMPCDM78S59A794J) del Foro di Bergamo, con studio in Piazza Invalidi del Lavoro n. 28, Grumello del Monte (BG), presso cui è elettivamente domiciliato

- *ricorrente* -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO



- letto il ricorso depositato in data 22/09/2023 da AMAR AHMED (C.F. MRAHMD72T26Z330U) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art* 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente nel comune di Zandobbio (BG) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art.* 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa euro 72.803,44 per debiti tributari e bancari (compresi i compensi dei professionisti della procedura) derivante dalla perdita del proprio precedente lavoro nell'anno 2012 e la conseguente difficoltà a pagare regolarmente le rate del mutuo;
- evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
- considerato che AMAR AHMED non risulta proprietario di alcun bene immobile;
- considerato che AMAR AHMED risulta proprietario del seguente bene mobile registrato: automobile Audi A3, anno 2004, del valore stimato in circa euro 1.500,00;
- considerato che AMAR AHMED è percettore di reddito in quanto lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso la società ALP INTERNATIONAL S.R.L., con sede in Bergamo, via Spalenga n. 3 e percepisce uno stipendio netto mensile di euro 1.300,00 circa per tredici mensilità;
- considerato che AMAR AHMED è celibe e risiede da solo in un appartamento che ha in locazione sito in via Colombi n. 31, Zandobbio;
- considerato che il ricorrente ha formulato una proposta liquidatoria con cui metterebbe a disposizione della procedura la somma di 300,00 euro mensili per 30 mensilità (euro 10.800,00), oltre alle tredicesime mensilità (euro 3.900,00) e al ricavato della vendita dell'autovettura del valore di euro 1.500,00, per un totale di euro 16.200,00 complessivi;
- ritenuto in ogni caso che il ricorrente debba mettere a disposizione della procedura l'importo del proprio stipendio in misura non inferiore al quinto;



- considerato che il ricorrente ha indicato come importo medio mensile netto necessario per il sostentamento del nucleo familiare la cifra di euro 1.000,00, che appare congrua nei limiti della precisazione di cui al punto che precede;
- osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, DOTT. NEGRETTI ROBERTO, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di AMAR AHMED (C.F. MRAHMD72T26Z330U), nato a Casablanca (Marocco) in data 26/12/1972 e residente in **Via Colombini, 31** Zandobbio (BG);
nomina Giudice Delegato il DOTT. LUCA FUZIO;
nomina liquidatore il DOTT. NEGRETTI ROBERTO;
ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.000,00 mensili (e sempre che venga consegnato alla procedura l'importo dello stipendio in misura non inferiore al quinto), con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché



ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di AMAR AHMED;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 18 ottobre 2023

Il Giudice est.
Dott. Luca Fuzio

Il Presidente
Dott.ssa Laura De Simone

